



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI
DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE
INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI

DGVCA/DIV. 5

Spa Autovie Venete
01/02/2022 E/0003738
0003738/22|E

Spett.le
Autovie Venete S.p.A.
Via V. Locchi, 19
34123 Trieste

Ufficio Territoriale di Bologna
Viale Masini, 8
40126 Bologna

e, p.c.
Divisione 2
Sede

Divisione 6
Sede

Divisione 8
Sede

Segreteria Tecnica DGVCA
Sede

Oggetto: A4 Venezia – Trieste
P. 121 - Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
relativi al "Piano di risanamento acustico: barriere fonoassorbenti Duino-Aurisina
441 al km 125+869 e RA13 dal km 0+000 al km 0+105".
Perizia di variante tecnica n° 1
Cod. SIVCA: 003-002-A004-05-J001-01

Si comunica che con decreto di pari data e numero della presente, di cui si allega copia, è stata
approvata la perizia di variante relativa ai lavori indicati in oggetto.

Il Direttore Generale
Felice Morisco



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI DI TRASPORTO A RETE,
INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE
STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI

DGVCA/DIV. 5

cod. SIVCA: 003-002-A004-05-I005-01

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 729 del 24 luglio 1961 recante il Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

VISTA la Legge n. 287 del 28 aprile 1971 recante modifiche ed integrazioni alla legislazione autostradale;

VISTA la Legge n. 531 del 12 agosto 1982 recante il Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

VISTO l'art.19 della Legge n. 136 del 30 aprile 1999 contenente disposizioni in materia di viabilità;

VISTO l'art. 7 della Legge n. 178 dell'8 agosto 2002 che ha trasformato l'Ente Nazionale per le Strade ANAS in società per azioni;

VISTO l'art. 36 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 e s.m.i;

VISTO l'art. 11, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è trasferita, con decorrenza 1 ottobre 2012, ex lege e senza soluzione di continuità, da ANAS al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la funzione di Concedente della rete autostradale a pedaggio;

VISTO il D.P.C.M. n. 72 dell'11 febbraio 2014 con il quale è stata istituita la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto Legge 01.03.2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22.04.2021 n. 55, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assunto la denominazione di *“Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”*;

VISTO il D.P.C.M. 23.12.2020 n. 190, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24.06.2021 n. 115;

VISTO il D.P.C.M. del 12.08.2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 26.09.2021 al n. 2816, con il quale è stato conferito al Dott. Felice Morisco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali incardinata nell'ambito del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare l'art. 142 commi 3 e 4 (ambito di applicazione e disciplina applicabile), la sezione III-capo II (disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici) o la sezione IV-capo II (disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici);

VISTO il D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 contenente l'attuazione delle *“direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTI gli artt. 2 e 12, commi 78 e 79, del decreto legge 06.07.2012 n. 95 convertito dalla legge 07.08.2012 n. 135;



VISTO l'art. 14 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 *“Per le strade in Concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”*;

VISTA la delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 in materia di regolazione economica del settore autostradale e di ammissibilità dei costi ai fini regolatori;

VISTA la legge 06.06.2008 n. 101 con la quale è stata approvata la Convenzione unica stipulata in data 07.11.2007 tra l'Anas S.p.A. e la Concessionaria Autovie Venete S.p.A.;

VISTO l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritto in data 18.11.2009, divenuto efficace il 22.12.2010 con l'atto di recepimento alle prescrizioni della Delibera del CIPE n. 63 del 22.07.2010,

VISTO il D.I. n. 418 del 07.12.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23.02.2012, al registro n. 1, foglio n. 400, con il quale è stato approvato l'Atto Integrativo alla Convenzione Unica della Concessionaria Autovie Venete S.p.A., sottoscritto il 04.11.2011;

VISTO il D.I. n. 100 del 09.03.2020, registrato alla Corte dei Conti in data 16.05.2020, al registro n. 1, foglio n. 2364, con il quale è stato approvato il II Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica della Concessionaria Autovie Venete S.p.A., sottoscritto il 19.07.2018;

VISTO l'art. 7 della Convenzione Unica (Responsabilità verso terzi ed assicurazioni);

VISTO il provvedimento n. 8630 del 22.10.2013 con il quale è stato approvato da questo Ministero il progetto definitivo per appalto integrato presentato dalla Società Autovie Venete p.A. denominato *“Installazione barriere fonoassorbenti nel Comune di Duino Aurisina”* per un importo di € 6.350.395,38, di cui € 5.283.686,72 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 507.335,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.066.708,66 per somme a disposizione;

VISTO che successivamente, con nota n. 1290 del 14.01.2014, la Società Autovie Venete p.A. ha evidenziato alcune inesattezze nella definizione del quadro economico del suddetto progetto definitivo approvato, la cui rettifica è stata rinviata all'approvazione del successivo livello esecutivo (un leggero scostamento nelle detrazioni applicate ai lavori ed il mancato conteggio della voce *“Spese per commissioni aggiudicatrici”* tra le somme a disposizione);

VISTO che in data 25.02.2014 il Consiglio di Amministrazione di Autovie Venete S.p.A. ha approvato il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori



in argomento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A seguito della gara a mezzo di procedura aperta, il Consiglio di Amministrazione della Concessionaria, con delibera del 24.02.2015, ha aggiudicato definitivamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori all'A.T.I. FIP Industriale S.p.a., CIR Ambiente S.p.a. e SPAV Prefabbricati S.p.a. (quest'ultima poi estromessa a seguito della Sentenza del 05.03.2015 del Tribunale di Udine che ne ha dichiarato il fallimento) con un ribasso pari al 10,09%. Il contratto d'appalto è stato infine sottoscritto in data 21.09.2015;

VISTO il provvedimento n. 22825 del 18.12.2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo presentato dalla Società Autovie Venete p.A. denominato "*Installazione barriere fonoassorbenti nel Comune di Duino Aurisina*", per un importo complessivo di € 6.526.783,83, di cui € 5.145.015,96 per lavori, al netto del ribasso del 10,09% (comprensivi di € 730.979,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 114.430,38 per la redazione del progetto esecutivo) ed € 1.381.767,87 per somme a disposizione;

VISTA la perizia di variante tecnica presentata in data 19.04.2021 dalla Società Autovie Venete p.A. denominata "*Piano di risanamento acustico Installazione barriere fonoassorbenti nel Comune di Duino Aurisina – Tratti A4 dal km 120+441 al km 125+869 e RA 13 dal km 0+000 al km 0+105*", che rideterminano l'importo complessivo dell'opera in € 6.526.783,83, di cui € 5.221.313,97 per lavori (comprensivi di € 802.700,45 per oneri di sicurezza ed € 119.007,59 per oneri di progettazione) ed € 1.305.469,86 per somme a disposizione; tale perizia prevede, tra l'altro, l'introduzione di n. 4 Nuovi Prezzi;

VISTA la relazione istruttorie della U.T. di Bologna prot. n. 15763 del 07/06/2021;

VISTA la relazione istruttoria della Divisione 5 di questa Direzione Generale prot. n. 32080 del 06/12/2021;

CONSIDERATO che L'Operatore Economico CIR Ambiente S.p.A. con nota di data 09.05.2018, ed assunta al protocollo E/18059, ha comunicato la variazione delle quote di partecipazione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di data 20.03.2015, trasmettendo "l'atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese" datato 26.04.2018, a seguito del quale le nuove quote di partecipazione risultano essere così distribuite: CIR Ambiente S.p.A. (capogruppo/mandataria 90%), FIP Industriale S.p.A. (mandante 10%);



CONSIDERATO che, per quanto sopra riportato, è stato stipulato il 1° atto aggiuntivo in data 13.09.2018, assunto al protocollo Autovie il 20/09/2018 Atti/3263, e registrato al Numero Contratto 271, Rep. 040/18, Numero Registro AE 3275 SERIE 3 Data Registro AE 20.09.2018;

CONSIDERATO che l'importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato in € 5.145.015,96 al netto dell'IVA, tale importo è comprensivo di: € 3.630.084,28 quale corrispettivo per lavori e forniture a corpo, euro 669.521,65 per spese relative al costo del personale, euro 114.430,38 per l'esecuzione della progettazione esecutiva ed attività accessorie ed adeguamento P.S.C., ed euro 730.979,65 quali costi per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta);

CONSIDERATO che alla Società Concessionaria, nella funzione di Stazione Appaltante – Amministrazione aggiudicatrice, secondo l'art. 142 della legge 163/2006, si applicano tutte le disposizioni del Codice degli appalti, in particolare quelle relative alle varianti in corso d'opera, nello specifico l'art. 132 e le corrispondenti disposizioni previste nel regolamento di attuazione del Codice – D.P.R. n° 207/2010, ed in particolare l'art. 10 comma 1 lettera v, che recita testualmente: “ *Il Responsabile del Procedimento assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera*” e l'art 161, che recita testualmente: “*Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richieste, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto*”;

CONSIDERATO che l'approvazione della perizia da parte della Stazione Appaltante (Società Concessionaria), nel vincolo giuridico tra la stessa e l'Impresa Appaltatrice dei lavori, dà titolo all'Impresa di eseguire la variante e di pretendere il pagamento da parte della Stazione Appaltante, fermo restando, per questa Direzione, quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 24 della Convenzione Unica;

CONSIDERATO che la perizia è stata validata ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010, in data 22.12.2020, dal Responsabile del Procedimento (ing. Enrico Razzini) e controfirmata dal Direttore dei Lavori (Geom. Marco Sbaiz);

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'B'.

CONSIDERATO che la Concessionaria, nella figura del Responsabile del Procedimento in data 22.12.2020, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 161 del DPR 2017/2010, ha approvato la presente Perizia, poiché la stessa non comporta aumento di spesa;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Enrico Razzini ha dichiarato:

- che le variazioni sono contenute nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, sono state accettate dall'appaltatore senza eccezioni o riserve alcuna come sancito dall'Atto di Sottomissione, dalla stessa sottoscritto in data 20.06.2019;
- che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario;
- che per quanto attiene ai lavori, la variante di cui trattasi è sostanzialmente ricompresa fra quelle disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo gli art. 132 comma 1 – lettera a) e 132 comma 1 lettera c);
- che ai sensi del comma 1, lettera a) art 132, del D. Lgs. n. 163/2006 le situazioni di fatto che hanno reso necessaria la suddetta perizia, non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori ;
- che i lavori previsti nella perizia in oggetto si sono resi necessari ed indispensabili ai fini della sicurezza;
- che l'appaltatore ha firmato apposito verbale di sottomissione per preventiva approvazione;
- che i lavori previsti in perizia rispettano essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto principale;
- che l'appaltatore ha firmato apposito atto di concordamento di nuovi prezzi in data 20.06.2019;
- che il Responsabile Unico del Procedimento tramite apposita relazione in data 22.12.2020 ha validato ai sensi dell'art. 55 del DPR 207 / 2010 il progetto della perizia di variante e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ha approvato la perizia di variante in oggetto e relativa alla modifica del contratto;
- che la modifica apportata con la perizia in esame non necessita di approvazione della Stazione Appaltante in quanto ricompreso nel Q.E. già approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.09.2017;

CONSIDERATO che la presente perizia di variante riguarda una rimodulazione degli oneri per la sicurezza e un'analogia riduzione delle somme a disposizione, non comportando aumenti di spesa



rispetto al quadro economico del progetto esecutivo approvato. Pertanto non sono necessarie ulteriori somme a copertura economica dell'intervento, il quale ricade alla lettera il e) dell'art. 2 comma 2 della vigente convenzione unica;

CONSIDERATO che la Concessionaria propone il riconoscimento di n. 4 Nuovi Prezzi;

CONSIDERATO che la variante proposta non comporta rimodulazione dei termini contrattuali, ma si evidenzia che durante l'appalto sono state concesse 2 proroghe per un totale di 104 giorni;

CONSIDERTO che le variazioni alle previsioni progettuali dei lavori sono state verificate dallo scrivente sulla base della Convenzione vigente;

TENUTO CONTO dell'istruttoria eseguita sulla Perizia di Variante Tecnica condotta dalla competente Divisione della DGVCA, di cui alla nota n. 32080 del 06/12/2021, ai fini della regolazione dei rapporti Convenzionali;

TENUTO CONTO che questa Direzione Generale si riserva ogni valutazione in ordine all'osservanza dei termini contrattuali e all'applicazione, ove del caso di misure sanzionatorie nei confronti del concessionario, secondo le previsioni convenzionali e regolatorie;

TENUTO CONTO che ai fini dell'effettivo riconoscimento ad investimento il concessionario si impegna ad esibire i documenti contabili giustificativi delle spese sostenute;

TENUTO CONTO in particolare che dalla suddetta Relazione istruttoria sulle voci ricomprese nella Perizia di Variante Tecnica si rilevano le seguenti risultanze:

- per il capitolo "*Variante Oneri Sicurezza*" il maggior importo di € 71.720,80 è riconosciuto ad investimento;
- per il capitolo "*Compenso progettazione*" l'adeguamento di € 4.577,21, corrispondenti all'aliquota del 4% relativa ai contributi previdenziali ai sensi della legge n° 335/1996 (gestione separata INPS) così come previsto anche dall'art. 2 del contratto dell'atto aggiuntivo n. 1 e dal provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. SVCA-MIT-0022825 del 18.12.2017, è riconosciuto ad investimento;
- sono ammesso ad investimento i nuovi prezzi presentati dalla Concessionaria;
- che la variante proposta non comporta rimodulazione dei tempi contrattuali;



- per quanto riguarda le Somme a disposizione il minor importo complessivo di € 76.298,01 relativo a:

- B.5 *"Prove dei materiali a carico dell'amministrazione"*: viene inserito l'importo delle somme effettivamente consuntivate pari a € 11.284,67 in riduzione di € 16.688,65 rispetto a quanto precedentemente approvato con il progetto esecutivo (€ 27.973,32);
- B.6 *"Imprevisti"* viene determinato ad € 21.028,56 in riduzione di € 59.609,36 rispetto a quanto precedentemente approvato con il progetto esecutivo (€ 80.637,92);

è riconosciuto ad investimento, a compenso dei maggiori costi per *"Variante Oneri Sicurezza"* e *"Compenso progettazione"*;

TENUTO CONTO che l'intervento cui si riferisce la perizia di variante in argomento, è previsto alla lettera il e) dell'art. 2 comma 2 della vigente convenzione unica; l'importo di perizia è invariato rispetto a quello già autorizzato con l'approvazione del progetto esecutivo;

TENUTO CONTO che a seguito dell'approvazione della perizia da parte di questo Ministero, la medesima dovrà essere depositata, in modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, di cui all'art. 13 comma 4 del D.L. 28/09/2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16/11/2018;

TENUTO CONTO che le motivazioni degli importi riconosciuti ai fini convenzionali per la Perizia di variante, risultano direttamente riscontrabili dalla relazione istruttoria redatta dalla competente Divisione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;

TENUTO CONTO che in esito all'attività istruttoria è definito il nuovo quadro economico di spesa riconosciuto ai fini convenzionali di cui alla Tabella 1 annessa al presente provvedimento;

DECRETA

Art.1) è approvata, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui sopra, ai fini del rapporto convenzionale, la perizia di variante tecnica presentata dalla Società Autovie Venete p.A. denominata *" Piano di risanamento acustico Installazione barriere fonoassorbenti nel Comune di Duino Aurisina – Tratti A4 dal km 120+441 al km 125+869 e RA 13 dal km 0+000 al km 0+105"*, per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo approvato, € 0,00 per lavori, € 71.720,80 per oneri della sicurezza, € 4.577,21 per oneri di progettazione esecutiva ed -€ 76.298,01 per Somme a disposizione;



Art.2) l'importo complessivo dell'opera in esame, ai fini del rapporto concessorio in essere, al netto del ribasso del 10,09% è aggiornato ad € 6.526.783,83, di cui € 5.221.313,97 per lavori (comprensivi di € 4.299.605,93 per lavori a corpo, € 802.700,45 per oneri di sicurezza ed € 119.007,59 per oneri di progettazione) ed € 1.305.469,86 per somme a disposizione;

Art.3) alla copertura della predetta spesa la Società Concessionaria provvederà come specificato in precedenza;

Art.4) sono approvati i Nuovi Prezzi nei termini risultanti dall'attività istruttoria;

Art.5) la variante proposta non comporta rimodulazione dei tempi contrattuali.

IL DIRETTORE GENERALE

Felice Morisco



Tab 1 Prospetto importi riconosciuti

		PD SVCA n.8630 del 22/10/2013	PE - CONTRATTO SVCA n.22825 del 18/12/2017 (al netto del ribasso d'asta del 10,09%)	PVT n.1 Proposta Autovie Venete	Variazione PVT n.1 - PE	PVT1 Proposta MIT UTIBO
A	LAVORI A BASE D'APPALTO					
	Lavori a misura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavori a corpo					
	C.1 Scavi	65.081,23	73.535,32	73.535,32	0,00	73.535,32
	C.2 Opere di fondazione	787.367,47	615.911,93	615.911,93	0,00	615.911,93
	C.3 Demolizioni e rimozioni	112.081,86	46.773,49	46.773,49	0,00	46.773,49
	C.4 Ripristini	177.589,82	373.496,24	373.496,24	0,00	373.496,24
	C.5 Barriere fonoassorbenti	3.494.886,88	2.942.241,26	2.942.241,26	0,00	2.942.241,26
	C.6 Impianto elettrico	95.346,76	153.870,58	153.870,58	0,00	153.870,58
	C.7 Opere a verde	12.144,10	20.103,70	20.103,70	0,00	20.103,70
	C.8 Drenaggi	8.745,00	47.460,07	47.460,07	0,00	47.460,07
	C.9 Varie	22.791,60	26.213,34	26.213,34	0,00	26.213,34
	A detrarre : Rettifiche /detrazioni operate in istruttoria	-114.315,05				
	Sommato : voce B.3 "Caratterizzazione rocce e materiali da scavo stralciaata dalle Somme a Disposizione	500,00				
A.1	TOTALE LAVORI	4.662.219,67	4.299.605,93	4.299.605,93	0,00	4.299.605,93
	S.1 Oneri della sicurezza	507.335,79	730.979,65	802.700,45	71.720,80	802.700,45
A.2	TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA	5.169.555,46	5.030.585,58	5.102.306,38	71.720,80	5.102.306,38
	P.1 Compensi per progettazione esecutiva	67.498,95				
	P.2 Compensi per progettazione esecutiva sicurezza	46.632,31	114.430,38	119.007,59	4.577,21	119.007,59
	TOTALE PROGETTAZIONE	114.131,26	114.430,38	119.007,59	4.577,21	119.007,59
A.3	TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA + COMPENSO PROGETTO ESECUTIVO	5.283.686,72	5.145.015,96	5.221.313,97	76.298,01	5.221.313,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	B.1 Lavori ed oneri per spostamenti fibre ottiche	4.836,26	4.836,26	4.836,26	0,00	4.836,26
	B.2 Espropri	50.000,00	449.244,02	449.244,02	0,00	449.244,02
	B.3 Caratterizzazione rocce e materiali da scavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.4 Sondaggi e prove geognostiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.5 Prove dei materiali a carico dell'amministrazione (0,6 % di A. 1)	27.973,32	27.973,32	11.284,67	-16.688,65	11.284,67
	B.6 Imprevisti (5% di A. 2)	258.477,77	80.637,92	21.028,56	-59.609,36	21.028,56
	B.7 D.Lgs 163/06 (3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.8 Accantonamento ex art. 133 c.3 D.Lgs. 163/06 (1% di A. 1)	46.622,20	46.622,20	46.622,20	0,00	46.622,20
	B.9 Spese per commissioni giudicatrici (DM n. 14154 dd. 31.10.07)	100.000,00	17.266,59	17.266,59	0,00	17.266,59
	B.10 Opere competenza ANAS S.p.A.	161.843,57	161.843,57	161.843,57	0,00	161.843,57
	B.11 Spese generali tecniche (10% di A. 2)	516.955,55	516.955,55	516.955,55	0,00	516.955,55
	B.12 Incremento spese generali tecniche per sentenze TAR (10% di P+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10 approvati con Decreto MIT n. 8630 del 22.10.2013)		76.388,44	76.388,44	0,00	76.388,44
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.066.708,66	1.381.767,86	1.305.469,86	-76.298,01	1.305.469,86
A+B	TOTALE GENERALE	6.350.395,38	6.526.783,82	6.526.783,83	0,00	6.526.783,83